

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUGGIERO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) VERDICCHIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO RUGGIERO

Seduta del 14/04/2026

FATTO

La ricorrente espone di essere contitolare, con altro soggetto che aderisce al ricorso, di un buono fruttifero postale, il cui rimborso è stato negato dall'intermediario resistente che ha opposto l'intervenuta prescrizione del diritto.

L'istante, in particolare, censura all'intermediario: i) la mancata consegna del Foglio Informativo Analitico o di altro documento che indica la data di scadenza del titolo ed il relativo termine di prescrizione; ii) che sul retro del titolo è apposto un timbro illeggibile facente riferimento ai termini di validità del titolo ed alla scadenza; iii) la violazione degli obblighi informativi, richiamando la previsione dell'art. 3 del D.M. 19 dicembre 2000, applicabile ai buoni emessi dopo l'entrata in vigore di detto Decreto, citando, a sostegno, l'orientamento condiviso della giurisprudenza di legittimità e di merito, nonché la pronuncia dell'AGCM del 18.10.2022; iv) la violazione dei doveri di correttezza e trasparenza, sostenendo che "un timbro illeggibile impedisce al risparmiatore di avere conoscenza certa della durata del titolo e del termine prescrizioneale".

La ricorrente ha richiamato inoltre il principio del legittimo affidamento, in virtù del quale il cliente, al momento della sottoscrizione, si affida all'intermediario, che deve predisporre i titoli in modo chiaro e leggibile.

Sostiene l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, in quanto, alla luce della concorde giurisprudenza, l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolano l'esercizio, tra le quali va annoverata "l'ignoranza della data di scadenza" dello stesso.

Esperito infruttuosamente il reclamo, l'istante si è rivolta all'Arbitro, al quale ha chiesto di accertare la responsabilità dell'intermediario per non aver predisposto in modo chiaro e leggibile il titolo sottoscritto e la liquidazione delle somme spettanti ij. Base al buono, comprensive degli interessi e rivalutazione. Costitutosi nel presente procedimento, l'intermediario ha eccepito preliminarmente l'irricevibilità del ricorso rilevando l'incompetenza *ratione temporis* e l'incompetenza *ratione materiae* dell'Arbitro.

Nel merito, ha contestato la domanda della ricorrente, eccependo che: 1) il buono oggetto di ricorso è "a termine" ed appartiene a tutti gli effetti alla serie "AD", istituita con DM Tesoro 23/7/1987 e collocata nel periodo compreso tra l'1.10.1987 ed il 31.10.1995, per il quale era previsto il raddoppio e la triplicazione del capitale sottoscritto rispettivamente dopo 7 e 11 anni; alla scadenza dell'undicesimo anno i titoli diventavano infruttiferi e si prescrivevano decorso il successivo decennio; 2) la data di emissione e la serie risultano assolutamente visibili, per cui non possono essere stati ingenerati dubbi in merito alla scadenza e quindi alla prescrizione dello stesso; 3) la scarsa chiarezza sulla prescrizione del titolo contestata dalla ricorrente non è di per sé condizione sufficiente per giustificare l'inerzia della stessa; 4) all'epoca della sottoscrizione, non era prevista l'apposizione di alcuna etichetta o timbro indicante la data di scadenza, in quanto la stessa non rientrava nelle caratteristiche da riportare sui buoni. Infatti le emissioni venivano effettuate per "serie" con decreti del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica resi noti mediate affissione in tutti i propri uffici aperti al pubblico e con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; 5) gli importi dovuti ai beneficiari dei buoni fruttiferi emessi dopo il 14 aprile 2001, che non sono reclamati entro il termine di prescrizione decennale, vengono comunicati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e versati al Fondo di cui all'art. 1, comma 343, della richiamata legge. Detta disposizione preclude pertanto il rimborso dei titoli ormai prescritti; 6) per quanto riguarda la prescrizione, sono applicabili le norme previste dal codice civile ed il principio per cui è impossibile far valere il diritto quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, sottolineando che la stessa non comprende "impedimenti soggettivi od ostacoli di mero fatto; 7) visto il termine prescrittivo decennale e che la prescrizione decorre dalla data di scadenza puntuale, il titolo serie AD, sottoscritto in data 8.10.1994 con durata massima 11 anni, è scaduto l'8.10.2005, mentre la prescrizione è maturata dal 19.10.2015. Di contro, il rimborso è stato richiesto 5.12.2024, quindi successivamente alla decorrenza del termine prescrittivo decennale; 7) in ordine al termine prescrizionale richiama l'ordinanza n. 16459 della Corte di Cassazione, del 13.06.2024; mentre quanto alla mancata consegna del Foglio informativo, parte istante invoca il principio espresso con la decisione n. 17814/2019 del Collegio di Coordinamento, secondo cui: "*La mancata consegna al sottoscrittore al momento dell'acquisto dei buoni del Foglio Informativo non impedisce all'intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l'intervenuta prescrizione*"; 6) in merito ad ogni eventuale richiesta del risarcimento del danno, cita la decisione n. 4656/2022 del Collegio di Coordinamento. Inoltre, richiama la decisione del medesimo Collegio n. 2460/2023, che con riferimento al provvedimento sanzionatorio dell'AGCM citato da parte attrice, ha dichiarato che "*ove sia pendente un giudizio amministrativo inerente alla legittimità*" del predetto provvedimento, rilevante per la risoluzione della controversia, "*il ricorso deve ritenersi inammissibile*."

L'intermediario ha chiesto quindi il rigetto del ricorso.

Con le repliche, parte istante contesta le eccezioni preliminari sollevate da parte resistente; ribadendo le doglianze già formulate. Insiste per il rimborso del valore del buono e chiede, in subordine, il risarcimento del danno.

Con le controrepliche, parte resistente insiste nei rilievi formulati e per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio deve innanzitutto respingere le eccezioni sollevate dall'intermediario in relazione alla dedotta incompetenza dell'Arbitro *ratione materiae* e *ratione temporis*, alla luce del consolidato orientamento

dell'ABF in argomento.

Invero, con riferimento alla dedotta incompetenza *ratione temporis*, tale rilievo deve ritenersi infondato, in adesione ai principi espressi e ribaditi dal Collegio di coordinamento secondo cui, in relazione ai rendimenti dei buoni fruttiferi, occorre far riferimento non tanto alla fase di formazione del consenso ed agli eventuali vizi genetici dei titoli, bensì all'interpretazione dei termini e delle condizioni riportati sui contratti, nonché ai diritti del cliente che ne derivano in termini di rendimenti maturati (cfr., Coll. Coordinamento n. 4656/2022; n. 6142/2020; n. 72/2014).

Analogamente, con riferimento all'eccezione di incompetenza per materia, va confermato il principio secondo cui le controversie inerenti ai buoni fruttiferi rientrano nella propria competenza (così, Coll. Coordinamento, dec. n. 5674/2013), dovendosi negare la qualificazione dei buoni fruttiferi come "strumenti finanziari" e quindi come "prodotti finanziari" suscettibili di collocamento ai fini dell'applicazione del TUF, sul presupposto della non cedibilità e non negoziabilità dei buoni fruttiferi nel mercato monetario (cfr., art. 1 ter, TUF), nonché sulla base del "*l'art. 1, lett. u) TUF che testualmente esclude per i depositi bancari o postali la qualifica di prodotti finanziari*" (così, Coll. Coordinamento, dec. n. 4656/2022).

Nel merito della domanda, il Collegio rileva che il ricorso non può essere accolto, per i motivi che seguono.

Dall'esame del buono emesso l'8.4.1994, si rileva che: i) sul lato fronte e sul retro è riportata la dicitura "a termine"; ii) è riportata la dicitura a stampa "*buono postale fruttifero a termine emesso il*" con indicazione della data a penna; iii) sempre sul lato retro, una stampigliatura con la seguente dicitura: "*Il buono non riscosso al compimento dell'ultimo periodo sotto indicato, cessa di essere fruttifero e l'avente diritto può ottenere il rimborso entro il termine di prescrizione di cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno in cui cessa la fruttuosità*"; iv) al centro è inoltre presente un timbro non nitido.

Orbene, è orientamento consolidato dell'Arbitro quello per cui dalla data di emissione del titolo, mediante la consultazione della tabella dello "Storico dei tassi applicati sui Buoni Fruttiferi Postali A Termine", reperibile sul sito della emittente, è possibile riscontrare la serie e la data di scadenza del titolo emesso, in quella data e per quella serie.

Sulla base della data di emissione risulta quindi che il buono in esame è appartenente alle serie "AD", istituita con D.M. Tesoro 23/07/1987, il quale, all'art. 2, così stabilisce: "*I buoni della nuova serie speciale avranno durata di sette o undici anni e, alla scadenza, verrà riconosciuto unitamente al capital, un interesse lordo pari rispettivamente ad uno o due volte il capitale stesso*".

Con riferimento, poi, al termine prescrizionale, l'art. 8 del D.M. 19.12.2000 (applicabile anche alla serie dei titoli già emessi e non ancora prescritti alla data della sua entrata in vigore) stabilisce che "*i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi*".

Per quanto attiene al computo del termine di prescrizione di un BFP, l'orientamento dell'ABF si è allineato ai più recenti principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 19243/2023 e Cass., n. 23006/2023), superando la precedente interpretazione ed affermando di contro il principio di diritto per cui "*Alle serie dei buoni postali fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del DM 19 dicembre 2000 e per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente si applica l'art. 8 comma 2 dello stesso decreto, che stabilisce la prescrizione, per quanto riguarda il capitale e gli interessi, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo*" (Coll. Coordinamento, dec. n. 6196/2024).

Chiarito quanto precede il buono della serie "AD", emesso l'8.10.1994, ha termine di scadenza l'8.10.2005, mentre la prescrizione è maturata dal 9.10.2015.

Su tale presupposto, la prima richiesta di rimborso, presente in atti, è stata presentata il 5.12.2024, sicchè correttamente l'intermediario ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto.

Occorre altresì osservare che il Collegio di Coordinamento, con specifico riferimento alla doglianza

relativa all'omessa consegna del foglio informativo, aveva già precisato che l'ipotetica violazione da parte dell'intermediario non impedisce il decorso della prescrizione, e che il relativo termine inizia a decorrere ugualmente, essendo la prescrizione un fatto estintivo dell'obbligazione, previsto dalla legge (Collegio Coordinamento, 21.3.2022, n. 4656; Collegio Coordinamento, 18.7.2019, n. 17814).

Tuttavia, rilevato che la ricorrente, pur avendo censurato la mancata indicazione della data di scadenza e di prescrizione del titolo, non ha proposto tempestivamente alcuna domanda risarcitoria, la quale risulta formulata in subordine solo con le repliche, dunque tardivamente; di talchè la stessa non potrà essere esaminata.

Pertanto, l'eventuale domanda non sarebbe stata valutabile anche alla luce del più recente principio espresso dal Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 11113/25, per cui, in relazione alla richiesta risarcitoria, la competenza temporale dell'Arbitro deve essere esaminata in riferimento al comportamento omissivo dell'intermediario, che cessa col venir meno dell'obbligo informativo, e cioè al maturare della prescrizione; precisandosi che la rilevanza della condotta omissiva a fini risarcitori è strettamente connessa al D.M. 19 dicembre 2000, che costituisce il fondamento normativo dell'obbligo informativo, nei termini riferiti nel principio di diritto espresso dall'Arbitro.

Ne consegue che il ricorso non merita accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE